



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

I Commissari Straordinari

CS/COO/dt

Roma, 17 marzo 2022

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Torre Annunziata**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO n. 64/2022 - QUESITO ISCRIZIONE ALBO STP MULTIDISCIPLINARE

L'Ordine di Torre Annunziata chiede se un iscritto all'elenco speciale dell'Albo (in quanto esercente attività incompatibile di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede della banca in qualità di agente monomandatario) possa partecipare ad una STP multidisciplinare in qualità di socio professionista.

Come precisato nel PO 88/2018, la soluzione del quesito richiede di coordinare la normativa recante la disciplina delle STP con quella contenuta nel d.lgs. n. 139/2005.

Occorre evidenziare, in primo luogo, come, in base alle disposizioni di cui all'art. 34, comma 8, del d.lgs. n. 139/2005, recante l'Ordinamento della professione di Dottore commercialista ed Esperto contabile, l'iscrizione nell'elenco speciale sia riservato a coloro che non possono esercitare la professione.

Per quanto attiene alle disposizioni di cui all'art. 10, comma 4, della legge n. 183 del 12 novembre 2011, poi, si osserva come la lett. a) della disposizione stabilisca che l'atto costitutivo della STP debba prevedere l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci. La lett. b) dell'art. 10, comma 4, della legge n. 183/2011 stabilisce che l'atto costitutivo della STP deve prevedere l'ammissione in qualità dei soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, fatta eccezione per soggetti non professionisti ammessi in qualità di socio per finalità di investimento o per prestazioni tecniche.

Tali disposizioni sono poi integrate dalle previsioni del D.M. n. 34/2013 (Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183).

L'art. 1, lett. a) del D.M. n. 34/2013, stabilisce che per società tra professionisti o per società professionale si intende la società avente ad oggetto l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico.

Tale previsione necessita altresì di essere coordinata con quelle direttamente attinenti alla disciplina genere delle professioni c.d. regolamentate, professioni per cui l'ordinamento richiede l'iscrizione in Albi o Elenchi. A tal riguardo, l'art. 1, lett. a), del D.P.R. n. 137/2012 precisa che per professione regolamentata si intende l'attività o l'insieme di attività il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità; la lett. b) della stessa norma stabilisce altresì che per "professionista" si intende l'esercente la professione per come descritta dalla lett. a) della stessa disposizione.

In conclusione, considerato quanto previsto dal summenzionato art. 34, comma 8, d.lgs. n. 139/2005 in forza del quale l'iscritto nell'Elenco speciale non può esercitare, neanche occasionalmente, la professione di Commercialista, e valutate le specifiche previsioni della legge generale sulle STP nonché quelle del D.M. n. 34/2012, si ritiene che il soggetto iscritto nell'Elenco speciale di cui all'art. 34 dell'Ordinamento professionale possa partecipare ad una STP in qualità di socio di investimento ovvero in qualità di socio che fornisca mere prestazioni tecniche, ma non come socio professionista.

Con i migliori saluti

Rosario Giorgio Costa



Paolo Giugliano



Maria Rachele Vigani

